

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 1 – terzo capoverso – art. 2.1 NTA PLERT

Si chiede vengano chiarite, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 30/00 e s.m.ei., le motivazioni per le quali la Provincia ritiene ammissibile la permanenza temporanea degli impianti.

CONTRODEDUZIONI

Il comma 3 dell'art. 3 della LR 30/00 dispone che il PLERT può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4, sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora.

Le sole delocalizzazioni prioritarie, motivate dalla triplice esigenza di tutelare la salute, l'ambiente e le disposizioni urbanistiche vigenti, determineranno un'intensa attività di adeguamento da parte dei Comuni, dei gestori e dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni: l'esito di tale attività resterà indeterminato sino alla fine, in quanto le nuove localizzazioni potrebbero evidenziare interferenze tali da mettere in dubbio l'idoneità dei nuovi siti. L'entità del lavoro è notevole in particolare per il Comune di Serramazzoni e l'incertezza è altresì elevata, considerando il numero delle emittenti da delocalizzare. Per quanto attiene alle emittenti televisive (Faeto, Case Mazzoni), la permanenza temporanea permette di seguire per alcuni anni l'evoluzione determinata dall'attivazione degli impianti digitali DVB-T, consentendo di non imporre immediatamente la delocalizzazione per gli attuali impianti analogici, destinati ad essere spenti. Si ritiene inoltre che con il completo passaggio al digitale PNAF-DVB, la situazione degli impianti possa semplificarsi, anche in termini di entità di campi elettromagnetici. Si consideri che i siti o gli impianti con permanenza temporanea, non hanno e non avranno gravi elementi di rischio, come ad esempio il superamento dei limiti, oppure localizzazioni talmente critiche tali da non consentire neppure una limitata proroga.

RISULTATO	ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	2
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 2 – Appendice A alle NTA

Si evidenzia l'incongruenza tra la "determinazione" di cui all'appendice A delle NTA del PLERT che definisce il sito 67 come sito confermato, senza distinzione tra gli impianti che esso individua nelle Schede di Inquadramento Territoriale dei siti esistenti – scheda sito n. 67, e la scheda 10 di cui all'appendice B delle stesse norme, che distingue gli impianti collocati T5, confermato nell'attuale ubicazione, dagli impianti collocati sui tralicci T1, T2, T3 e T4, da trasferire nell'area definita dalla medesima scheda.

Si chiede pertanto l'aggiornamento dell'Allegato A e delle schede Inquadramento Territoriale dei siti esistenti, per evidenziare la presenza di due siti qualitativamente da distinguere:

- il sito 67 a, identificato dal solo traliccio T5, e relativi impianti, da Confermare;
- il sito 67 b, identificato dai tralicci T1, T2, T3 e T4 e relativi impianti, da Delocalizzare nell'area definita dalla scheda 10 di cui all'Appendice B – sito Monfestino via Cimitero Ovest, nei termini di cui al comma 6 dell'art. 2.1 delle NTA.

CONTRODEDUZIONI

La soluzione a regime, adottata dal PLERT, è quella rappresentata nella scheda 10 dell'Appendice B delle N.T.A.

Al fine di chiarire meglio tale scelta, si provvede a modificare la determinazione/valutazione conclusiva del sito n. 67 "Serramazzoni Monfestino Via Cimitero" nell'Appendice A delle N.T.A.

RISULTATO	ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzone (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 5 – primo capoverso – art. 2.1 NTA PLERT

La determinazione fino *“all’attuazione delle previsioni del PNAF DAB”* di permanenza temporanea degli impianti, diventa in contrasto con la determinazione di durata dell’Autorizzazione, di cui ai capoversi 2, 3,4 del comma 5 dell’art. 2.1, nel caso in cui il PNAF DAB venga approvato successivamente a ciascuno dei temrini di cui ai succitati capoversi.

Si chiede pertanto che venga stralciato dal primo capoverso il periodo *“fino all’attuazione delle previsioni del PNAF DAB”*; si rimanda alle osservazioni al Comma 7 del medesimo articolo il riferimento *“all’attuazione delle previsioni del PNAF DAB”*.

In riferimento al medesimo capoverso al fine di chiarire il termine di validità dell’Autorizzazione comunale **si chiede la modifica dell’ultimo periodo nel seguente modo:** *“il rinnovo dell’Autorizzazione rilasciata dal Comune è valido, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Piano:...”*

CONTRODEDUZIONI

La dizione *“Sino all’attuazione delle previsioni del Piano.....”* è ricavata dal comma 3, art. 3 della L.R. 30/2000, tuttavia il suo significato vero è intuibile al secondo paragrafo dell’art. 3 della Direttiva emanata dalla Giunta Regionale per l’applicazione della citata L. R. 30/2000. In sostanza, per le emittenti televisive, la proroga temporanea ha le motivazioni pratiche di cui alla controdeduzione dell’osservazione n. 6.1.

Per le emittenti radio la fase transitoria sarà prevedibilmente più lunga, quindi il Piano PNAF DAB-T avrà concreta attuazione in un lasso di tempo non definito, a differenza del PNAF-DVB, infatti ai sensi dell’Art. 2bis del D.L. 5/01 convertito, con modificazioni dalla L. 66/01, *“le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006”*. Inoltre il comma 2 dell’art. 1 del citato DL dispone che il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica verrà adottato *“successivamente all’effettiva introduzione”* del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale (approvato dall’Autorità per le garanzie in data 31.07.02) e allo sviluppo del relativo mercato.

Al fine di consentire ai Comuni di risolvere il problema delle delocalizzazioni prioritarie e in attesa della progressiva installazione degli impianti digitali, si autorizzano pertanto solo temporaneamente gli impianti analogici nelle localizzazioni attuali, perseguendo l’obiettivo di non penalizzare indebitamente l’informazione, come indicato dalla L. R. 30/2000.

La frase oggetto dell’osservazione, non configura un termine temporale preciso ma unicamente un lungo processo evolutivo, pertanto si propone di sostituire la frase *“fino all’attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radio diffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB)”* con la frase *“in attesa della concreta attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radio diffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T) e al fine di garantire comunque l’informazione “*.

Allo scadere dell’Autorizzazione di cui al comma 5, è prevista una Autorizzazione transitoria che prevede l’attivazione degli impianti nei nuovi siti previsti dal PLERT e pertanto, completamente indipendente dagli eventi connessi con l’attuazione del PNAF – DAB.

Nell’ultimo periodo del primo capoverso, comma 5, art. 2.1, si propone di inserire dopo la parola *“autorizzazione”* le parole *“rilasciata dal Comune”*.

RISULTATO

PARZIALMENTE ACCOLTA

NOTE

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	4
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzone (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 6 – primo capoverso – art. 2.1 NTA PLERT

La determinazione fino *“all’attuazione delle previsioni del PNAF DVB”* di permanenza temporanea degli impianti, diventa in contrasto con la determinazione di durata dell’Autorizzazione, di cui ai capoversi 2, 3,4 del comma 5 dell’art. 2.1, nel caso in cui il PNAF DVB venga approvato successivamente a ciascuno dei temrini di cui ai succitati capoversi.

Si chiede pertanto che venga stralciato dal primo capoverso il periodo *“fino all’attuazione delle previsioni del PNAF DVB”*; si rimanda alle osservazioni al Comma 7 del medesimo articolo il riferimento *“all’attuazione delle previsioni del PNAF DVB”*.

In riferimento al medesimo capoverso al fine di chiarire il termine di validità dell’Autorizzazione comunale **si chiede la modifica dell’ultimo periodo nel seguente modo:** *“il rinnovo dell’Autorizzazione rilasciata dal Comune è valido, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Piano:...”*

CONTRODEDUZIONI

Si veda controdeduzione all’osservazione n. 6.3.

La frase oggetto dell’osservazione, non configura un termine temporale preciso ma unicamente un lungo processo evolutivo, pertanto si propone di sostituire la frase *“fino all’attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB)”* con la frase *“in attesa della concreta attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) e al fine di garantire comunque l’informazione “.*

Allo scadere dell’Autorizzazione di cui al comma 6, è prevista una Autorizzazione transitoria che prevede l’attivazione degli impianti nei nuovi siti previsti dal PLERT e pertanto, completamente sganciata dagli eventi connessi con l’attuazione del PNAF – DVB.

Nell’ultimo periodo del primo capoverso, comma 6, art. 2.1, si propone di inserire dopo la parola *“autorizzazione”* le parole *“rilasciata dal Comune”*.

RISULTATO

PARZIALMENTE ACCOLTA

NOTE

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	5
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 7 – secondo capoverso – art. 2.1 NTA PLERT

In ragione delle motivazioni di cui alle osservazioni n. 6 sub 4 e sub 5, al fine di determinare in maniera certa il termine per la collocazione degli impianti a permanenza temporanea nei siti previsti dal PLERT, **si chiede che il secondo capoverso sia sostituito dal seguente periodo:**

“Alla decorrenza dei termini di cui ai comma 5 e 6, gli impianti a permanenza temporanea dovranno trovare collocazione nei siti previsti dal PLERT. E' ammessa la proroga di un anno alla delocalizzazione di tali impianti, previa richiesta motivata da presentarsi prima della scadenza dell'Autorizzazione. La proroga è autorizzata dal Comune, verificate le motivazioni e la conformità dell'impianto alle precedenti valutazioni Arpa-Ausl e loro prescrizioni. Nel caso in cui tali termini siano preceduti dall'attuazione delle previsioni dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze radio e tv, gli impianti dovranno trovare immediata collocazione nei siti previsti dal PLERT entro il termine massimo di un anno dall'attuazione stessa.”

In riferimento al medesimo capoverso si chiede venga introdotto il principio del ripristino dello stato dei luoghi sui siti dismessi; **si chiede pertanto l'introduzione di un terzo capoverso così articolato:**
“All'attuazione delle delocalizzazioni di cui al precedente capoverso, dovranno essere smantellate le installazioni precedentemente utilizzate, con il ripristino dello stato dei luoghi”

CONTRODEDUZIONI

Accogliendo in parte l'osservazione relativa al comma 7 dell'art. 2.1, si propone di sostituire il secondo capoverso con il seguente testo:

“Nell'attuazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, le emittenti radio e televisive in tecnica digitale dovranno trovare collocazione esclusivamente in siti previsti o confermati dal PLERT.

Entro le scadenze dei termini di cui ai commi 5 e 6, i gestori dei relativi impianti presentano al Comune la domanda di autorizzazione transitoria all'installazione e all'impiego sperimentale dei nuovi impianti nei siti scelti per le delocalizzazioni. Al fine di verificare la compatibilità dei nuovi impianti, può essere richiesto l'uso contemporaneo dei nuovi e dei vecchi impianti. Alla domanda deve essere allegato il Piano di risanamento con indicate le modalità d'intervento e i tempi previsti per la completa delocalizzazione dei vecchi siti.

Il Comune, verificati i requisiti del Piano di risanamento, acquisite le valutazioni e le eventuali prescrizioni formulate dall'ARPA e dall'AUSL, valutata la congruità dei tempi previsti, approva il Piano di risanamento, concede l'autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro impiego sperimentale e per il contemporaneo impiego dei vecchi impianti. Al fine di verificare la compatibilità dei nuovi impianti, per un periodo massimo di 12 mesi può essere contemplato il loro impiego contemporaneamente a quelli da delocalizzare.

Per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, l'autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta.

Prima della scadenza dei 12 mesi previsti per l'uso sperimentale dei nuovi impianti, i gestori chiedono l'Autorizzazione definitiva ai sensi della L.R. 30/2000 e s.m.e.i.

All'attuazione delle delocalizzazioni di cui al capoverso precedente, dovranno essere smantellate le installazioni precedentemente utilizzate, con il ripristino dei luoghi.”

RISULTATO

PARZIALMENTE ACCOLTA

NOTE

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	6
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 11 – art. 2.1 NTA PLERT

Per perseguire le finalità di riqualificazione paesaggistica del territorio, oltrechè di riqualificazione sanitaria e ambientale, si ritiene necessario impartire direttive relative alla ricollocazione dei ponti radio esistenti su siti con impianti radio e tv da delocalizzare o con impianti radio e tv a permanenza temporanea sui siti pianificatori dal PLERT, al fine di preservare le amministrazioni comunali dal rischio di dover mantenere in essere siti altamente impattanti dal punto di vista paesaggistico in ragione della presenza di soli ponti radio.

Si chiede pertanto l'introduzione tra il secondo e terzo capoverso di un nuovo terzo punto così articolato: *“sono di norma da delocalizzare, nei siti previsti dal PLERT, indipendentemente dalla potenza utilizzata, i ponti radio presenti nei siti da delocalizzare o a permanenza temporanea; nel caso la nuova collocazione non realizzi la visibilità dei ponti radio delocalizzati con i siti remoti i gestori concordano con i Comuni l'ubicazione alternativa e le modalità di realizzazione delle nuove strutture ad essi asservite.”*

CONTRODEDUZIONI

Si accoglie l'osservazione e si propone di inserire il seguente punto fra i punti 3 e 4 del comma 12 (già 11). *“i Ponti Radio presenti nei siti classificati da delocalizzare o a permanenza temporanea sono di norma da delocalizzare nei siti previsti dal PLERT, indipendentemente dalla potenza utilizzata; nel caso la nuova collocazione non realizzi la visibilità dei Ponti Radio delocalizzati con i siti remoti, i gestori concordano con i Comuni l'ubicazione alternativa e le modalità di realizzazione delle nuove strutture ad essi asservite.”*

RISULTATO	ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	7
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 11 – terzo punto - art. 2.1 NTA PLERT

In conseguenza dell'introduzione del nuovo terzo punto (vedi osservazione n. 6 sub 6), si chiede la rettifica del terzo punto (che diventa "quarto punto") nel seguente modo:
"con la sola esclusione del caso di cui al punto due (in luogo di "al punto precedente"), se singolarmente dotati....."

CONTRODEDUZIONI

Il punto di cui all'osservazione n. 6.6 è stato aggiunto fra il terzo e il quarto punto, pertanto la rettifica proposta non è necessaria.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	8
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 2 – punti 6-7 – art. 2.4 NTA PLERT

I punti 6 e 7 del comma 2 Art. 2.4 risultano in contrasto con il contenuto del precedente comma 1 (punto 2) che recepisce i divieti localizzativi della LR 30/00 e s.m.

CONTRODEDUZIONI

I punti 6 e 7 comma 2 dell'Art. 2.4 prescrivono il divieto di localizzazione dei nuovi impianti di emittenza, fra l'altro, nelle aree ricadenti nelle Riserve naturali regionali e nelle Zone A dei Parchi regionali.

Il punto 2 del comma 1 prescrive il medesimo divieto di localizzazione; pertanto si accoglie l'osservazione eliminando le parole *“nelle Riserve naturali regionali e nelle Zone A dei Parchi regionali”* dal comma 2.

RISULTATO	ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	9
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. Comma 2 – punto 9 – art. 2.4 NTA PLERT

Si chiede l'eliminazione del contenuto del punto 9 (n.d.r. *"nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche"*), in conseguenza dell'introduzione di un comma 3 per la definizione di un nuovo divieto localizzativo assoluto rispetto al quale non possa derogare neanche il PLERT. **In sua sostituzione si chiede l'introduzione della seguente articolazione:** *"nelle aree vincolate ai sensi del T.U. 490/99 Titolo II"*.

CONTRODEDUZIONI

Per quanto riguarda la richiesta inerente la distanza dai recettori sensibili si accoglie e si provvede a trasferire dal comma 2 al comma 1 dell'art. 2.1 le parole *"nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche"*.

Le aree vincolate ai sensi del T.U. 490/99 Titolo II sono in alcuni casi di notevole estensione (ad esempio tutti gli ambiti territoriali a quota altimetrica superiore a 1.200 m. s.l.m.). Ai fini di consentire l'indispensabile copertura di tutti gli attuali bacini d'utenza non si ritiene compatibile un divieto assoluto per la generalità delle aree citate. Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta inserendo nell'art. 2.5 *"Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti"* al comma 1 le parole *" – vincolo ai sensi del T.U. 490/99 Titolo II"*.

RISULTATO	PARZIALMENTE ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	6	SUB	10
PROTOCOLLO GENERALE	3360	DATA	13.01.04
RICHIEDENTE	COMUNE DI SERRAMAZZONI		
INDIRIZZO	Piazza Torquato Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni (MO)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Rif. art. 2.4 NTA PLERT

In analogia alla determinazione di divieto localizzativo di cui all'Art. 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 2001 per l'applicazione della L.R. 30/00 che definisce in 300 m dal perimetro del centro abitato, la fascia all'interno della quale non è ammissibile la localizzazione di impianti radio-tv, appare congruo, ed a maggior ragione, assimilare alla medesima distanza la fascia di divieto attorno ai recettori sensibili, definendo l'inderogabilità della prescrizione. **Si chiede pertanto l'introduzione del Comma 3:** " 3. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza è inoltr vietata nelle aree a distanza inferiore a m. 300 dai recettori sensibili, quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche".

Si evidenzia la necessità di aggiornare il riferimento alla distanza di 300 m. sulla "Relazione Illustrativa" del PLERT.

CONTRODEDUZIONI

La richiesta non può essere accolta in quanto le due fasce di rispetto hanno significato diverso: la fascia di 200 m. è aggiuntiva agli altri divieti e la sua estensione a 300 m. determinerebbe ulteriori gravi difficoltà nel reperimento di siti idonei, invalidando inoltre i criteri di pianificazione adottati sin dalla fase preliminare della Conferenza di Pianificazione e condivisi da tutti gli Enti partecipanti.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	